



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 70



PROVINCIA DI PADOVA

*REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA SUL DIVIETO DI
FUMO*



Approvato con D.G.P. 14.03.2005 n. 116 reg.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

ART. 1

LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO

1. La Provincia di Padova sancisce, in applicazione della vigente normativa in materia, il divieto di fumo in tutti i locali sedi di articolazione organizzativa dell'Ente.
2. I locali in cui vige il divieto di fumo sono i seguenti:
 - a) totalità degli ambienti, siano essi di proprietà della Provincia o comunque dalla stessa utilizzati a qualsiasi altro titolo, ove vengono rese prestazioni di sportello o uffici "aperti al pubblico", che svolgono cioè la loro attività abituale a diretto contatto con l'utente, nonché ingressi, sale riunioni, atri, servizi igienico-sanitari, biblioteche, ascensori, scale, archivi ed autoveicoli autorizzati dall'Azienda per trasporto collettivo di utenti;
 - b) luoghi di lavoro al chiuso, ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico". Per locali "non aperti al pubblico" si intendono, ai sensi del presente comma, quelli riservati ad attività di lavoro, nei quali non è normalmente prevista, seppure non vietata, l'affluenza di persone estranee alla Provincia.
3. I destinatari del divieto di fumo sono i dipendenti, nonché tutti i soggetti che svolgono a vario titolo attività all'interno delle strutture della Provincia, gli utenti in generale e i visitatori.
4. Eventuali deroghe al generale divieto di fumo possono essere concesse dalla Segreteria Generale in relazione a quei locali che siano dotati di idonei impianti di aspirazione dell'aria.

ART. 2

SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

1. Tutti i Dirigenti Responsabili di struttura sono incaricati, ciascuno per i locali di propria competenza:
 - a) di esporre i cartelli di divieto di fumo forniti dalla Provincia;
 - b) di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo o direttamente o tramite l'individuazione, con atto formale di nomina, di propri collaboratori.
2. Spetta al Segretario Generale vigilare sull'osservanza da parte dei soggetti di cui al comma precedente degli obblighi in materia di divieto di fumo.

ART. 3

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELL'INFRAZIONE

1. Nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, e di cui all'art. 2, redigono, in triplice copia, il verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumo, compilando e sottoscrivendo il modulo prestampato fornito dalla Provincia.
2. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore; una copia del verbale viene trattenuta dall'accertatore e l'ultima copia viene trasmessa, a cura dell'accertatore, al Sindaco del Comune nel cui territorio la violazione è accertata, per il seguito di competenza.
Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare il verbale e/o non voglia ricevere copia dello stesso, il verbalizzante annota tale circostanza nel verbale medesimo.
Nel verbale possono essere indicati, altresì, eventuali testimoni.
3. In nessun caso l'incaricato che ha accertato l'infrazione può ricevere direttamente il pagamento della sanzione dal trasgressore.

ART. 4

COMPETENZE DELLA STRUTTURA PREPOSTA

Ogni incombente amministrativo successivo e conseguente all'accertamento della violazione del divieto di fumo è curato dai competenti uffici del Comune nel cui territorio è accertata la violazione, a norma delle disposizioni di cui alla L.R. 28.1.1977 n. 10.

ART. 5

SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI TRASGRESSORI

I trasgressori al divieto di fumo sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 a Euro 275,00 ai sensi dell'art. 7 della Legge 11.11.1975 n. 584.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai dodici anni.

ART. 6

SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

I soggetti ai quali spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in caso di inottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 220,00 a Euro 2.200,00 ai sensi dell'art. 7 della Legge 11.11.1975, n. 584.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai dodici anni.
All'irrogazione delle sanzioni di cui sopra provvede il Segretario Generale.

ART. 7

CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. La Provincia di Padova appronta la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo.
2. I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi in posizione visibile a cura del Responsabile di struttura o degli incaricati cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, devono contenere i seguenti elementi:
 - a) divieto di fumare;
 - b) riferimenti normativi;
 - c) sanzione amministrativa prevista;
 - d) organo cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto.

ART. 8

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal Comune nel cui territorio le violazioni sono accertate.

*fac-simile di verbale di accertamento di violazione amministrativa allegato al presente
"Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo"*

PROVINCIA DI PADOVA

"VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL DIVIETO DI FUMO"

VERBALE N.ro _____/divieto di fumo

L'anno _____ addì _____ alle ore _____ il/la sottoscritto/a _____

incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, ha accertato che il/la sig./a

_____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____

_____ in via _____

C.I./Pat. n. _____ ril. il _____ da _____

1 FUMAVA NEI LOCALI _____ NONOSTANTE IL
DIVIETO EVIDENZIATO CON APPOSITI CARTELLI
sanzione prevista: da Euro 27,50 a Euro 275,00

2 FUMAVA NEI LOCALI _____ IN PRESENZA DI
UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O IN PRESENZA DI LATTANTI O BAMBINI FINO A
DODICI ANNI NONOSTANTE IL DIVIETO EVIDENZIATO CON APPOSITI CARTELLI
sanzione prevista: da Euro 55,00 a Euro 550,00

in violazione dell'art. 51 – comma 1 - della legge 16.1.2003 n. 3.

Le sanzioni amministrativo-pecuniarie sono previste dall'art. 7 della L. 584/75 e successive modificazioni ed integrazioni.

Indicazione di eventuali testimoni: _____

Eventuali dichiarazioni del trasgressore: _____

AVVISI

Il trasgressore, a' sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio entro sessanta (60) giorni dalla data di consegna o di notifica del presente verbale, la somma di Euro 55,00 per il caso 1) e di Euro 110,00 per il caso 2), pari al doppio del minimo edittale.

Il suddetto pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento su c.c.p. n. intestato COMUNE di _____ Comando Polizia Municipale, indicando nella causale del pagamento "divieto di fumo - verbale n.ro _____ in data _____".

In alternativa al pagamento in misura ridotta, il trasgressore, entro trenta (30) giorni, dalla consegna o dalla notifica del presente verbale, a norma dell'art. 18 della legge 24/11/81 n. 689, ha facoltà di far pervenire, in carta semplice, al Sindaco del Comune di _____ scritti difensivi inerenti le violazioni stesse, allegando i documenti ritenuti idonei e chiedendo, se ne ravvisasse la necessità, alla medesima Autorità l'audizione personale.

Qualora entro i termini predetti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta o non siano stati presentati scritti difensivi, i competenti organismi comunali provvederanno agli ulteriori provvedimenti di legge.

Copia del presente verbale viene consegnata al trasgressore, che firma per ricevuta, e verrà trasmessa al Comando di Polizia Municipale del Comune di _____.

Eventuali osservazioni del verbalizzante _____

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE
